

SCHEMA ACCORDO CONTRATTUALE CON LE STRUTTURE SOCIALI AUTORIZZATE E ACCREDITATE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER MINORI, GESTANTI, MADRI CON FIGLI MINORI

Comune, C.F. - P.IVA (di seguito denominato "Comune"), rappresentato dal Dirigente il quale interviene in nome e per conto del Comune ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera C) del D.Lgs. n. 267/2000

E

..... (di seguito denominato "Ente Gestore"),
cod. fisc. _____ P. IVA _____ rappresentato da
_____ nato/a _____ il _____,
cod. fisc. _____ il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante;

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di G. C. n. ____ del _____ sono state approvate le linee guida preordinate all'inserimento dei minori, gestanti, madri con figli minori nelle strutture autorizzate ai sensi della normativa regionale e sono state individuate le modalità per la costituzione di un elenco, di natura aperta, di operatori qualificati;
- con determinazione dirigenziale, reg. gen. n.____, sono stati approvati l'Avviso Pubblico per la costituzione dell'elenco e relativa documentazione;
- in seguito alla pubblicazione dell'Avviso distrettuale è stato approvato un elenco di fornitori qualificati per servizi di accoglienza minori, gestanti e madri con figli minori;
- l'Ente gestore _____ si è dichiarato disponibile ad espletare il servizio in oggetto;
- è stata verificata positivamente la ricorrenza in capo a _____ dei requisiti previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50 per la stipula del contratto, come da documentazione conservata presso l'Ufficio Servizio Sociale;

Art. 1 - Richiamo della premessa

Le parti precisano che, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, gli atti amministrativi richiamati in premessa.

Art. 2 – Finalità ed oggetto del servizio

Il presente contratto ha per oggetto il servizio di accoglienza residenziale per minori, gestanti, madri con figli minori in strutture regionali autorizzate ai sensi delle rispettiva normativa regionale.

La finalità dell'inserimento residenziale è quella di garantire al minore un ambiente idoneo alla sua crescita psichica, fisica e relazionale, nonché un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

Art. 3 – Destinatari delle prestazioni

Il Comune si avvale del servizio residenziale per le prestazioni educative e socio assistenziali in favore di minori o madri con bambini che si trovano in condizione di grave disagio psico-fisico e relazionale.

Il servizio è inoltre destinato ai minori stranieri non accompagnati o non residenti, privi della famiglia di origine o di una famiglia che si assume la responsabilità di cura.

Il progetto di inserimento comunitario o semiresidenziale può prevedere brevi estensioni oltre i 18 anni d'età, quando sia necessario consolidare il raggiungimento di obiettivi di maturazione psico-sociale.

Il Comune ammette alle prestazioni educative e socio assistenziali i minori segnalati dal Servizio Sociale Professionale competente, dall'Autorità Giudiziaria ovvero dalle Forze dell'Ordine, secondo le procedure tecnico-amministrative vigenti e le norme che regolano la competenza a sostenere l'onere della retta.

Art. 4 – Modalità di ammissione al servizio

L'ammissione del minore o della madre con bambini, in conformità alle linee guida approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. del Verrà comunicata dal Comune a seguito di formale provvedimento recante impegno di spesa per il pagamento della retta.

Art. 5 – Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

L'Ente Gestore si impegna ad assicurare l'esecuzione del servizio residenziale secondo le seguenti modalità:

- curare il processo di inserimento del minore nel rispetto della sua specifica individualità, favorendo un positivo adattamento relazionale nell'ambiente comunitario;
- gestire il raggiungimento degli obiettivi del Progetto educativo, tenendo conto delle prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, ove presenti;
- mantenere una costante collaborazione e verifica con il Servizio inviante e con le figure di tutela giuridica, con particolare riguardo alle modalità di gestione dei rapporti tra il minore e la sua famiglia di origine;
- tenere i rapporti con la scuola e la sanità secondo i bisogni specifici del minore;

- favorire l’inserimento nel contesto territoriale e sociale di riferimento della Struttura, quando ciò è coerente con gli obiettivi del Progetto individuale;
- gestire, in caso di fuga del minore o di grave criticità comportamentale, le comunicazioni al Servizio Sociale, al tutore, all’Autorità Giudiziaria, alle Forze dell’Ordine;
- individuare, in collaborazione con il servizio inviante, occasioni e modalità di ascolto del minore, adeguate alla sua maturità affettiva e relazionale, per consentire l’espressione delle sue opinioni rispetto al percorso comunitario;
- collaborare con il Servizio Sociale del Comune nella definizione del progetto di uscita del minore dal percorso comunitario, attraverso l’attivazione della rete di solidarietà e sostegno alla Struttura e delle risorse professionali utili per accompagnare il rientro in famiglia o verso percorsi di autonomia personale e lavorativa.

Art. 6 - Prestazioni garantite all’utente

Le prestazioni saranno garantite all’utente, in conformità alle linee guida approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. del

Art. 7 - Dimissioni e conservazione del posto

La dimissione avviene su disposizione del Servizio Sociale a seguito del raggiungimento degli obiettivi del Progetto Educativo Individuale, per la necessità di un cambio di struttura in relazione a mutate esigenze del minore, per la variazione del Progetto Educativo Individuale, per il raggiungimento della maggiore età.

Qualora sopraggiungano condizioni, segnalate anche dalla stessa struttura, che rendano inattuabile il Progetto Educativo Individuale, gli ospiti potranno essere dimessi su disposizione del Servizio Sociale previa comunicazione all’Autorità Giudiziaria.

In caso di allontanamento ingiustificato degli ospiti, la Struttura è tenuta a comunicarlo tempestivamente al Servizio Sociale ed alle Forze dell’Ordine.

I minori ospiti della Struttura residenziale avranno diritto alla conservazione del posto a seguito di assenze dovute a:

- a) ricovero ospedaliero;
- b) rientro in famiglia per un periodo di tempo limitato;
- c) allontanamento non autorizzato dalla comunità residenziale (soltanto per i primi 3 giorni);

La motivazione dell’assenza dovrà essere indicata esplicitamente nel riepilogo presenze da allegare alle fatture e la retta giornaliera.

Per quanto attiene il punto b) la retta sarà dovuta al 50% se l’assenza sarà di durata superiore ai 15 consecutivi giorni fino ad un massimo di 30 giorni consecutivi.

In ogni caso di assenza, il Servizio Sociale, sentito il parere del referente della struttura, può decidere la sospensione o la dimissione dal servizio previa comunicazione all’Autorità Giudiziaria. In caso di sospensione del servizio non verrà erogata alcuna retta.

Art. 8 – Organizzazione e svolgimento dell'attività

La struttura si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni previste dal presente schema di contratto con idonea organizzazione aziendale, garantendo il mantenimento dei requisiti logistici, organizzativi e funzionali e il sistema di gestione.

Le modalità di organizzazione delle attività devono risultare da specifica ed idonea documentazione conservata presso la struttura e disponibile per le verifiche del Comune.

La struttura comunica formalmente al Comune il nome del responsabile di ogni unità di offerta.

Garantisce inoltre la piena conformità delle attrezzature utilizzate alle esigenze del servizio e ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

I servizi di cui al presente capitolato rientrano tra quelli che prevedono l'applicazione della L. 12.06.1990, n. 146 e successive modifiche, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e la struttura deve farsi carico della sua applicazione così come delle eventuali modifiche.

Art. 9 – Corrispettivo

Il corrispettivo per il servizio prestato dal gestore è dato dalle rette giornaliere individuali differenziate in base ai servizi forniti e alle tipologie di utenza, oltre IVA se dovuta.

La retta si intende onnicomprensiva di tutti i costi sostenuti dal servizio per la gestione delle attività di cui al presente contratto.

Per quanto riguarda le spese di vario genere, che si rendano necessarie in relazione a ciascun ospite, si adottano i seguenti criteri:

- sono comprese nella retta giornaliera le spese poste a carico del gestore in base alle linee guida come incluse nella retta giornaliera;
- sono inoltre ricomprese nella retta giornaliera tutte le altre spese indicate quali prestazioni aggiuntive garantite dal gestore all'utente;
- le spese straordinarie ed onerose (comprese le prestazioni non previste dal Servizio Sanitario Nazionale) saranno sostenute in base a quanto stabilito, caso per caso, con il Servizio Sociale;
- per le spese sanitarie, che per giustificati motivi o per necessità urgenti non possono essere poste a carico del Servizio Sanitario Nazionale, il gestore dovrà obbligatoriamente produrre una attestazione dell'Azienda ASL che certifichi tali necessità e che, valutata anche la possibilità di accedere ad altre strutture pubbliche o private accreditate presso l'Azienda ASL, dichiara impossibile rendere la prestazione in tempi adeguati. In mancanza di tale attestazione non sarà possibile riconoscere alcun rimborso delle spese sanitarie sostenute.

Se le dimissioni o il trasferimento di cui all'art. 7 non avranno luogo nel giorno stabilito, da quella data non verrà corrisposta alcuna retta, né per presenza, né per assenza temporanea.

Nel caso di trasferimento la retta giornaliera della struttura dalla quale l'utente viene dimesso non sarà corrisposta per il giorno del trasferimento in quanto sarà corrisposta alla nuova struttura di accoglienza.

Ogni spesa che non risulterà approvata dal Comune non verrà pagata.

Art. 10 – Pagamenti

Le fatture dovranno essere emesse entro i primi 15 giorni di ogni mese, per il servizio prestato nel mese precedente, allegando un dettagliato foglio presenze riportante le motivazioni delle eventuali assenze ed i cambi della frequenza stabilita.

L'Amministrazione non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto, da parte del gestore, del presente accordo. Il pagamento è comunque subordinato al corretto completamento delle procedure amministrative e contabili di legge e di regolamento proprie degli Enti locali, tra le quali la verifica della regolarità contributiva con l'acquisizione del D.U.R.C., laddove sia previsto. Il soggetto gestore dichiara di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla L. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e del GDPR Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo sulla protezione dati.

Art. 11 – Copertura assicurativa

Il servizio è tenuto a garantire a favore degli ospiti apposita copertura assicurativa. L'Ente Gestore è responsabile dei danni che dovessero essere causati alle persone o alle cose a seguito dello svolgimento delle prestazioni di cui al presente capitolato, esonerando espressamente il Comune da ogni responsabilità.

Nello specifico, dovrà essere attivata idonea polizza per la responsabilità civile verso terzi dei minori inseriti per qualsiasi evento dannoso a cose o persone da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura, nonché per eventuali danni arrecati dal personale dipendente agli ospiti della residenza. La struttura provvederà a dare comunicazioni scritte di tali atti al Settore Servizi Sociali.

In alternativa alla stipulazione della polizza di responsabilità civile verso terzi che precede, l'Ente Gestore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza assicurativa R.C. già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specificata, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Comune.

I mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio di trasporto devono essere assicurati ed omologati per il trasporto dei minori. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste al presente articolo il Comune ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Gli estremi della Polizza sono _____

Art. 12 – Prescrizioni igienico sanitarie

L'Ente Gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, di tutte le normative generali e particolari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di tutte le prescrizioni dei servizi competenti e ad essa è demandata la gestione della sicurezza dei locali utilizzati per la gestione delle prestazioni oggetto del presente contratto e del personale a qualunque titolo ivi impiegato.

Art. 13 – Penali

L'applicazione delle penali per inadempimenti dell'Ente Gestore sarà preceduta da contestazione scritta in relazione alla quale l'Ente Gestore ha la facoltà di comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla contestazione: qualora dette deduzioni non siano a giudizio del Comune accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la

stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Ente Gestore le penali sotto descritte a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il Comune, indipendentemente dalla prova del danno, potrà applicare le seguenti penali:

- per mancata presentazione di documentazione richiesta: penale pari a 250,00 euro;
- per constatata negligenza dell'Ente Gestore in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori accolti: penale pari a 1.000,00 euro;
- per ogni contestazione concernente altri disservizi ed inefficienze per fatti imputabili all'Ente Gestore: penale pari a 500,00 euro, per ciascuna di esse.

Il Comune, senza bisogno di diffida o formalità di sorta, potrà applicare le penali di cui al presente articolo, trattenendo il relativo ammontare dal corrispettivo della prima nota o fattura emessa dall'Ente Gestore che verrà messa in pagamento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso l'Ente Gestore dall'adempimento dell'obbligazione, per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

L'Ente Gestore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 14 - Esecuzione del danno

Qualora l'Ente gestore ometta di eseguire, anche parzialmente la prestazione oggetto del servizio di accoglienza residenziale o semi-residenziale, con le modalità e nei termini previsti dal presente contratto, il Comune potrà richiedere ad altro soggetto l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Ente gestore, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente subiti dal Comune, mediante trattenute sugli eventuali crediti spettanti all'Ente gestore.

Art. 15 - Risoluzione del contratto

Oltre a quanto stabilito dall'art. 1453 del codice civile, il Comune ha facoltà di considerare risolto di diritto - anche nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto - il contratto nei casi in cui l'Ente Gestore sia inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il presente contratto per un periodo temporale superiore al termine tassativo di 15 giorni continuativi, per porre fine a tale inadempimento. Il suddetto termine di 15 giorni decorre a partire dalla data di ricevimento della raccomandata A.R. o pec (posta elettronica certificata) mediante la quale il Comune evidenzia l'inadempimento.

Sono altresì causa di risoluzione di diritto i seguenti casi:

- violazione di leggi e regolamenti, nonché delle linee guida e del presente accordo qualora esplicitamente previsto;
- subappalto;
- frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e comunque ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto;
- nel caso in cui le strutture utilizzate perdano l'autorizzazione al funzionamento ai sensi della normativa vigente;
- grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- fallimento o cessazione dell'Ente Gestore;
- in caso di violazione da parte dell'operatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei

dipendenti pubblici nazionale e di cui al Codice di comportamento del Comune, per quanto compatibili;

- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

La risoluzione del contratto è disposta con atto del Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune che viene comunicato all'Ente Gestore con raccomandata A.R. o pec. La risoluzione ha effetto dalla data di arrivo della comunicazione.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, l'Ente Gestore è tenuto a garantire, nel rispetto di tutti gli obblighi, la continuità delle prestazioni oggetto del presente contratto sino all'individuazione da parte del Comune di un nuovo affidatario del medesimo.

Art. 16 - Recesso

Il Comune ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento e fino al termine del servizio ai sensi dell'art. 1671 del codice civile.

Tale facoltà è esercitata per iscritto con un preavviso da comunicarsi all'Ente Gestore con lettera raccomandata A.R. o p.e.c. di almeno 30 giorni. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In questo caso l'Ente Gestore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente ora per allora a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso ed indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Ente Gestore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune.

Art. 17 - Tracciabilità dei pagamenti

Il Comune e l'Ente Gestore assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010, n.136 s.m.i. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 18 - Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, le parti si impegnano ad esperire un tentativo di composizione amichevole.

Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione amichevole della controversia, il foro competente è quello di Latina.

Art. 19 - Norme finali

Per quanto non contemplato nel presente contratto si intendono richiamate tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.